



**FLC CGIL di Bergamo**

Via G. Garibaldi, 3 – 24122 BERGAMO

Tel. 0353594140 - Fax 035.19910323 – Sms 3351852813

www.cgil.bergamo.it/FLC - MAIL: [flcbergamo@cgil.lombardia.it](mailto:flcbergamo@cgil.lombardia.it)

Bergamo, 21/08/2019

## - NOTIZIE n. 38 - 2019 -

### Assunzione in ruolo e Compatibilità con altri lavori

In questi giorni sono numerosi i quesiti circa la possibilità, per chi riceve una **proposta di assunzione in servizio nella scuola**, di poter conservare o attivare **altre esperienze lavorative**, pubbliche o private.

Nella **scuola**, così come più in generale **nel pubblico impiego**, vale il principio di **esclusività del rapporto di lavoro pubblico**: articolo 53 comma 1 DLgs 165/01, articolo 60 e seguenti DLgs 3/57, articolo 508 DLgs 297/94. **Per essere assunti a tempo indeterminato, occorre presentarsi in una condizione di non occupazione**: l'eventuale rapporto di lavoro in essere deve cessare (l'interessato si deve licenziare, con una procedura online nel sito dell'INPS).

Tuttavia, all'atto stesso della sottoscrizione del contratto **si può chiedere l'aspettativa per un anno** sia per motivi **familiari/personali**, sia per motivi di studio, sia per avviare un altro lavoro **ma non** "per mantenere un altro lavoro in essere" (fa testo il **pronunciamento** della Corte dei Conti del Piemonte del 27 febbraio 2015).

**ASPETTATIVA PER SVOLGERE UN ALTRO LAVORO** Il contratto nazionale di lavoro della scuola (articolo 18 comma 3 CCNL 2007) consente di poter "effettuare una diversa esperienza lavorativa, o superare un periodo di prova", per un anno scolastico; così come, più in generale, lo consente per 12 mesi l'articolo 18 comma 2 della legge 183/10 (collegato al lavoro), sospendendo di fatto, in entrambi i casi, l'incompatibilità durante il periodo di fruizione dell'aspettativa. **Quando si inizia a lavorare a scuola si deve essere "liberi"**, ovvero non ci si deve trovare in una situazione di incompatibilità che, tra l'altro, viene richiesto di dichiarare.

Solo chi ha **già** un rapporto di lavoro nella scuola (o nel pubblico impiego), **può sperimentare un diverso lavoro**, sia pubblico che privato o autonomo e perché ciò sussista è sufficiente l'**atto di sottoscrizione del contratto**.

Di conseguenza, chi già lavora nel privato, se vuole instaurare correttamente il rapporto di lavoro con la scuola si deve prima licenziare, poi firmare il contratto a scuola e solo "dopo" ne può instaurare un altro avendo chiesto l'aspettativa per un anno. Tutto questo vale sia per i **docenti** che per il **personale ATA**. Questa opportunità non riguarda però chi viene assunto da GRME durante il terzo anno del FIT perché ha un **contratto a tempo determinato annuale**.

**RAPPORTI DI LAVORO PART-TIME** L'unica possibilità di **lavorare contemporaneamente** nella scuola e nel settore privato, senza utilizzare l'aspettativa, è quella di chiedere (anche immediatamente al momento della sottoscrizione del contratto) di poter instaurare un **rapporto di lavoro part-time al 50%**, status che consente di effettuare simultaneamente due lavori diversi, purché non entrambi pubblici.

**RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELLA SCUOLA** Per quanto riguarda invece un **diverso rapporto di lavoro a tempo determinato sempre all'interno della scuola pubblica**, ma in altro posto o profilo rispetto al ruolo, ci sono istituti specifici per poterlo fare: l'articolo 36 per i docenti (purché in diverso grado o classe di concorso) e l'articolo 59 per gli ATA.

**DOTTORATI E ASSEGNI DI RICERCA** Il rapporto di lavoro invece può essere regolarmente instaurato quando l'interessato usufruisce già di **dottorato di ricerca**, **borse di studio** post dottorato o **assegni di ricerca**. In questi casi si può chiedere un periodo di aspettativa secondo quanto indicato dal Miur nella circolare ministeriale 15 del 22 febbraio 2011 senza incorrere in situazioni di incompatibilità.

**LIBERA PROFESSIONE** L'esercizio della libera professione **con iscrizione all'albo** può essere svolta **solo dal personale docente** anche se sottoscrive un contratto di lavoro a tempo pieno, a condizione che questa sia autorizzata dal dirigente e non interferisca con la funzione docente (articolo 508 DLgs 297/94).